



Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari

Norme regolamentari per l'uso del timbro attestante l'iscrizione all'albo professionale

Vista la Legge 18 gennaio 1994, n. 59;
visto il Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1999, n. 283;
Considerata la necessità di stabilire le caratteristiche e le norme per l'uso del timbro professionale;

il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari ha disposto:

Art. 1

Ogni elaborato tecnico, presentato da un Tecnologo Alimentare a privati, enti, uffici, dovrà essere autenticato con l'apposizione del timbro, impresso sull'elaborato ad inchiostro indelebile e con firma del professionista.

Il timbro è fornito dal Consiglio dell'Ordine Territoriale al Tecnologo Alimentare che ne faccia richiesta.

Al Tecnologo Alimentare iscritto all'albo con annotazione a margine, il timbro viene consegnato in conformità a quanto stabilito dal D.P.R. 12 luglio 1999, n. 283, all'articolo 1, comma 2.

Il timbro resta di proprietà del Consiglio dell'Ordine Territoriale.

Art. 2

Il bollo del timbro e l'apposizione della firma, attesteranno che il professionista possiede i requisiti prescritti dalla legge, della iscrizione all'Albo Professionale.

Art. 3

Il Timbro, di forma circolare, diametro esterno di mm 35, avrà in cerchio l'iscrizione "ORDINE TECNOLOGI ALIMENTARI" seguita dall'indicazione della circoscrizione territoriale; le due iscrizioni saranno separate da due stelle a cinque punte. Al centro, diametro interno mm 25, porterà, preceduto dall'indicazione "Dott." il nome e il cognome del Tecnologo Alimentare ed il corrispondente numero di iscrizione all'Albo professionale. Detto numero progressivo non potrà più essere attribuito ad altro iscritto anche in caso di cancellazione dall'Albo del primo attributario.

Ove previsto, le iscrizioni dovranno essere riportate anche in altra lingua oltre a quella nazionale.



Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari

Art. 4

Alla consegna del timbro, che avverrà dietro pagamento del medesimo, il Tecnologo Alimentare apporrà la propria firma in un apposito registro quale attestazione di ricevuta e deposito di firma.

Art. 5

Qualora il Tecnologo Alimentare cessasse di essere iscritto nell'Albo per dimissioni volontarie o per trasferimento ad altra Circostrizione territoriale o in seguito a provvedimento di cancellazione o sospensione, dovrà all'atto stesso della presentazione della domanda di cancellazione, di trasferimento e della comunicazione del provvedimento, se adottato ad iniziativa del Consiglio dell'Ordine Territoriale, restituire il timbro senza rimborso del medesimo. Della avvenuta restituzione sarà rilasciata ricevuta annotando sull'apposito registro di cui all'art. 4 l'operazione di restituzione, nonché i motivi e la data. Il timbro, a cura del Consiglio dell'Ordine Territoriale, deve essere manomesso onde evitare la possibile utilizzazione.

Art. 6

Dell'ipotetico caso il timbro, si sia deteriorato o comunque si sia reso inservibile, il professionista è obbligato a riconsegnarlo al Consiglio dell'Ordine Territoriale, il quale a richiesta e dietro pagamento, provvederà alla duplicazione.

In caso di smarrimento del timbro, il Professionista dovrà fare immediata denuncia alle Autorità di Pubblica Sicurezza e trasmettere la stessa al Consiglio dell'Ordine Territoriale, il quale, dietro rimborso delle spese, potrà rilasciare il duplicato.

Art. 7

La duplicazione di un timbro dovrà essere annotata sul registro di cui all'art. 4, mediante l'indicazione della lettera "D". Tante volte saranno duplicati, tante lettere "D" dovranno essere annotate.

Art. 8

E' vietato provvedersi direttamente del timbro o di usare caratteristiche simili a quelle deliberate dal Consiglio dell'Ordine Nazionale e dal Consiglio dell'Ordine Territoriale.

L'uso del timbro che non sia stato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine Territoriale è considerato infrazione perseguibile con provvedimento disciplinare.



Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari

Art. 9

L'Autorità Giudiziaria, gli Enti ed Uffici pubblici comunque preposti alla vidimazione o alla approvazione degli elaborati sono invitati ad accertare che gli elaborati stessi siano muniti del timbro attestante le iscrizioni nell'Albo ed a respingerli se non lo siano, o non sia, in altro modo valido, accertare la iscrizione nell'Albo alla data della presentazione dell'elaborato. Agli Enti stessi sarà comunicata copia delle presenti disposizioni.

Art. 10

Il presente regolamento entra in vigore da oggi 14 dicembre 2007.

FAC-SIMILE TIMBRO



Approvato durante la Riunione di Consiglio Nazionale in data

14 dicembre 2007

Per il Consiglio Nazionale

Il Segretario
dott. Francesco VINALE

Il Presidente
dott. Giovanni Carlo CRISCUOLI


